CAMERA DEI DEPUTATI N. 3024-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **ALESSI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 3 agosto 1993 (v. stampato Senato n. 842)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(COLOMBO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(GORIA)

CON IL MINISTRO DEL TESORO
(BARUCCI)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GUARINO)

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(VITALONE)

E CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(BONIVER)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 4 agosto 1993

—

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990

Presentata alla Presidenza il 2 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3024 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 842), che viene allegata.

ALLEGATO.

L'Accordo di coproduzione cinematografica italo-elvetico è stato concluso nell'intento di incrementare e sostenere la produzione in comune di opere di particolare livello artistico e tecnico che possano contribuire allo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali fra i due Paesi e che risultino competitive anche nell'ambito di Paesi terzi.

Lo strumento normativo – che si applica sia ai film in lungometraggio sia a quelli in cortometraggio – è fondato su princìpi di stretta reciprocità, facendo comunque esplicito riferimento alle legislazioni in vigore o che potranno essere emanate in ciascuno dei Paesi contraenti.

Significativo risulta essere il disposto dell'articolo 10 dell'Accordo, che definisce di « particolare interesse » la realizzazione di film di elevato impegno artistico e finanziario aperta anche alla partecipazione di imprese di Paesi terzi, legati comunque all'Italia o alla Svizzera da precedenti accordi di coproduzione. Tale disposizione appare dettata dalla convinzione – peraltro ormai invalsa anche a livello di Comunità economica europea, soprattutto in vista dell'avvento del Mercato unico – che sia necessario privilegiare comunque la qualità del prodotto cinematografico, ove si voglia dare allo stesso la massima diffusione, contrastando il « colonialismo culturale » di altri Paesi.

Rilevante, infine, è l'estensione anche a film di coproduzione italo-elvetici di « vantaggi » già previsti per i film nazionali, dovendosi evidentemente far rientrare in tale fattispecie anche i finanziamenti attualmente contemplati a favore di opere ispirate a finalità artistiche e culturali e realizzate in forma di partecipazione ai costi da parte di autori, registi, attori e lavoratori.

Ciò consentirà di ampliare soprattutto lo spazio produttivo a disposizione dei giovani che intendano cimentarsi nel settore e che dalla incoraggiata collaborazione con colleghi di altri Paesi non potranno che trarre motivo di crescita professionale ed artistica.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.200.000 a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	*Identico.*